

Comune di Rueglio

PROVINCIA DI TORINO

San Martino Can.se, lì 27/11/2023

OGGETTO:

Parere sul secondo aggiornamento del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023/2025

L'anno duemilaventitre il giorno ventisette del mese di novembre, l'organo di revisione economico-finanziaria si è riunito per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Giunta comunale in oggetto.

Premesso che:

- l'articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 prevede che questo organo accerti che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, di cui all'articolo 39 della legge n. 449/1997 e che eventuali eccezioni siano analiticamente motivate.
- In data 21/04/2023 con delibera n. 33 è stato approvato il P.I.A.O. 2023-2025.
- In data 12/09/2023 con delibera n. 54 è stato approvato l'aggiornamento del piano 2023-2025.
- Nella programmazione di cui sopra era previsto l'incremento di orario per n. 1 collaboratore amministrativo part-time da 24 a 34 ore settimanali;

Richiamato in particolare l'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale prevede che gli enti non sottoposti nel 2015 al patto di stabilità interno possono procedere ad assunzioni solo nel limite delle cessazioni complessivamente intervenute nell'anno precedente;

Con l'approvazione del Rendiconto 2022 si è provveduto immediatamente al ricalcolo della capacità assunzionale del comune di Rueglio con il valore soglia ottenuto del 25,42% (al di sotto di quello previsto dalla Tab. 1 del D.M. 17.3.2020 pari a 29.50%).

Considerando la tab.5 dell'art.2 del D.M. 17.3.2020, per questo Ente sarebbe permessa una capacità assunzionale pari ad € 38.408,22 (34% sulla spesa del personale dell'anno 2018).

Tale importo però risulta inapplicabile in quanto il rapporto tra nuova spesa di personale e la media delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE sarebbe superiore alla soglia del 34%.

Il margine finanziario per nuove assunzioni è così determinato in € 27.460,19 (differenza tra l'importo teorico di spesa per assunzioni a tempo indeterminato e la spesa di personale determinata dall'ultimo rendiconto approvato).

Alla luce della nuova capacità assunzionale di cui sopra l'Ente propone la trasformazione del contratto a tempo part-time (34 ore settimanali), in contratto a tempo pieno (36 ore settimanali) con

un incremento di spesa pari a € 792,14 per il 2023 e di 19.011,42 per gli anni 2024/2025 (inferiore alla capacità assunzionale di cui sopra).

E' necessario quindi provvedere all'aggiornamento del fabbisogno di personale 2023-2025.

Verificato che la spesa presunta del personale per l'anno 2023, dopo le modifiche di cui sopra, risulta conforme ai limiti di spesa di cui all'art. 1 comma 562, della Legge n. 296/2006.

(vedi allegato C alla proposta di delibera).

Verificato che l'Ente:

- non versa in situazioni strutturalmente deficitarie e risulta in equilibrio di bilancio;
- ha rispettato il pareggio di bilancio;
- ha approvato il rendiconto dell'esercizio 2022;
- si è adeguata alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 150/2009;
- che la spesa del personale prevista per l'anno 2023 è contenuta nel limite di spesa dell'anno 2008

Tutto ciò premesso e considerato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ACCERTA

che il piano triennale dei fabbisogni di personale e la relativa dotazione organica *rispettano* i vincoli imposti dal comma 562 dell'articolo 1 della legge n. 296/2006 .

Il revisore

ESPRIME

ai sensi dell'articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001, parere *FAVOREVOLE* sulla proposta di deliberazione in oggetto relativa al secondo aggiornamento del P.I.A.O.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'organo di revisione economico-finanziaria

Motto Chiara Franca Orsola